



COMUNICATO UFFICIALE N. 301 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 288/AA al n. 290/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 12 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Jordan Gabriell SALVADOR, Riccardo BELLANDI, Pietro SARTORI, Gianfranco D'ANGELO e delle società A.C. BRÀ A.S.D. e FERMANA FC SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

JORDAN GABRIELL SALVADOR, all'epoca dei fatti calciatore svincolato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver corrisposto, attraverso il proprio genitore la Sig.ra Lekbira Ghaya, alcuni compensi al fine di formalizzare un mandato con il sig. Arinci Leonardo e con la previsione di sostenere alcuni provini procacciati dallo stesso Arinci concretizzatisi con il tesseramento di Salvador Jordan Gabriell per la società A.C. Brà A.S.D nella stagione sportiva 22-23, senza verificare che lo stesso Arinci fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;

RICCARDO BELLANDI, all'epoca dei fatti calciatore svincolato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver corrisposto, attraverso il proprio genitore il Sig. Bellandi Ivan, alcuni compensi al fine di formalizzare un mandato con il sig. Arinci Leonardo e con la previsione di sostenere alcuni provini procacciati dallo stesso Arinci concretizzatisi con la concreta possibilità di tesseramento di Bellandi Riccardo per la società Fermana F.C. nella stagione sportiva 23-24, senza verificare che lo stesso Arinci fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;

PIETRO SARTORI, all'epoca dei fatti tesserato come direttore generale della società A.C. Brà A.S.D con potere di firma della suddetta società, in violazione:
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell'attività di intermediazione del Sig. Arinci Leonardo per il tesseramento per la società A.C. Brà A.S.D del calciatore Sig. Salvador Jordan Gabriell nella stagione sportiva 22-23 senza verificare che lo stesso Arinci fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Salvador Jordan Gabriell;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 109 delle NOIF per aver chiesto ed ottenuto dalla famiglia del sig. Salvador Jordan Gabriell una somma economica al fine di rilasciare lo svincolo del suddetto calciatore avvenuto in data 31 gennaio 2023;

GIANFRANCO D'ANGELO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la società Fermana F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell'attività di intermediazione del Sig. Arinci Leonardo per la concreta possibilità di tesseramento per la società Fermana F.C. del calciatore Sig. Bellandi Riccardo nella stagione sportiva 23-24 senza verificare che lo stesso Arinci fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Bellandi Riccardo;

A.C. BRÀ A.S.D, per responsabilità diretta in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in atto dal Sig. Sartori Pietro così come descritti nel precedente capo d'incolpazione;

FERMANA FC SSD A RL, per responsabilità oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in atto dal Sig. D'Angelo Gianfranco così come descritti nel precedente capo d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. ri Jordan Gabriell SALVADOR, Riccardo BELLANDI, Pietro SARTORI, Gianfranco D'ANGELO, nonché dal Sig. Giacomo Germanetti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. BRÀ A.S.D., e dal Sig. Umberto Simoni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FERMANA FC SSD A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Jordan Gabriell SALVADOR, di 1 (una) giornata di squalifica commutata in € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Riccardo BELLANDI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro SARTORI, di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Gianfranco D'ANGELO, di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.C. BRÀ A.S.D. e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FERMANA FC SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario PELLIGRA, Vincenzo GRELLA, Mark BRESCIANO, e della società CATANIA FOOTBALL CLUB SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO PELLIGRA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri GRELLA Vincenzo, titolare dell'intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell'intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell'intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell'art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

Inoltre, in qualità di titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell'80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell'intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell'art. 20-bis,

delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

VINCENZO GRELLA, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri PELLIGRA Rosario, titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell'80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell'intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell'intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell'art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

Inoltre, in qualità di titolare dell'intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell'intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell'art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata

trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

MARK BRESCIANO, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell'intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell'art. 20bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20bis, delle N.O.I.F., la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

CATANIA FOOTBALL CLUB SRL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis e ss., del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rosario PELLIGRA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società CATANIA FOOTBALL CLUB SRL, e dai Sig.ri Vincenzo GRELLA, e Mark BRESCIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rosario PELLIGRA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione, commutata in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo GRELLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mark BRESCIANO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CATANIA FOOTBALL CLUB SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 472 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. David SCARPELLINI, e della società A.S.D. UMBERTIDE AGAPE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVID SCARPELLINI, Vice presidente della società A.S.D. UMBERTIDE AGAPE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al termine della gara Umbertide Agape – Terni F.C. disputata l'8.12.2024 valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un'intervista rilasciata alla testata giornalistica web "Eccellenza Calcio Umbria" e condivisa sulla piattaforma web "Youtube", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro sopra indicato;

A.S.D. UMBERTIDE AGAPE, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo d'incolpazione era tesserato il Sig. David Scarpellini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. David SCARPELLINI, e dal Sig. Roberto Mariucci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UMBERTIDE AGAPE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. David SCARPELLINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UMBERTIDE AGAPE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina